

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS AZOTO LIQUIDO (LN2) ED
IL COMODATO D'USO DEI RELATIVI SERBATOI (DEWAR) E DI GAS
TECNICI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO NEST SITO IN PIAZZA SAN
SILVESTRO, DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE AI SENSI DELL'ART 60
DEL CODICE DEI CONTRATTI**

**LOTTO 1 – FORNITURA PER FORNITURA DI GAS AZOTO LIQUIDO
CIG 8968651CED**

**LOTTO 2 - FORNITURA DI GAS TECNICI
CIG 8968688B76**



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	4
PREMESSA.....	4
Art 1 Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....	4
1.1 Durata e decorrenza	4
1.2 Base d'asta.....	4
Art. 2 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti.....	5
Art. 3 oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore	6
Art. 4 – Risoluzione, recesso e penali	6
Art. 6 - Garanzia definitiva.....	7
Art. 7 - Subappalto e divieto di cessione del contratto	7
Art. 8 - Privacy e obbligo di riservatezza	8
Art. 9 - Osservanza di norme	8
Art. 10 - Foro competente	8
Art. 11 Clausola Consip.....	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Il presente Capitolato descrive le esigenze che dovranno essere soddisfatte per la fornitura di gas azoto liquido e degli altri gas tecnici speciali per le esigenze del Laboratorio NEST, sito in Piazza San Silvestro, Pisa. Il presente capitolato riguarda la fornitura di azoto liquido (compresa la la fornitura in comodato d'uso, la manutenzione e l'installazione dei serbatoi (dewar)) e la fornitura dei gas tecnici speciali.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono specificate nei due allegati tecnici al presente capitolato denominati "Specifiche tecniche del lotto 1" e Specifiche tecniche del lotto 2".

Art 1 Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di gas tecnici ed azoto liquido per le esigenze del Laboratorio Nest ed è suddiviso in lotti:

Lotto 1 - Fornitura di gas azoto liquido e relativo comodato d'uso dei dewar

Lotto 2 - Fornitura di gas speciali

1.1 Durata e decorrenza

Il presente appalto ha una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione dell'appalto nelle more della stipula del contratto stesso ed è rinnovabile di ulteriori due anni.

Finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, la Scuola potrà recedere dal contratto stesso con comunicazione da effettuarsi per iscritto.

1.2 Base d'asta

L'importo a base d'asta è pari:

- € 220.000,00 oltre IVA per una durata di 24 mesi per il lotto 1 - Fornitura azoto liquido di cui oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00
- € 100.000,00 oltre IVA per una durata di 24 mesi per il lotto 2 – Fornitura gas tecnici speciali di cui oneri per la sicurezza pari € 0,00

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo di 24 mesi, è pertanto pari a:

- € 440.000,00 oltre IVA per il lotto 1 - Fornitura azoto liquido di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza
- € 200.000,00 oltre IVA per il lotto 2 - Fornitura gas tecnici speciali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza

Il corrispettivo al Kg fissato in fase di gara è da intendersi fisso, invariabile e onnicomprensivo per l'intera durata del contratto stesso. Il corrispettivo è ragguagliato al prezzo al kg dell'azoto liquido (fornito e somministrato alla Committenza pronto per l'uso). Per i gas tecnici il corrispettivo è relativo ai soli costi

definiti nell'allegato al lotto 2, dove vengono riportate le tipologie di gas e le diverse tipologie di contenitori (bombole e dewar), incluse le spese di consegna e manipolazione.

Art. 2 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti

L'Aggiudicatario, ai fini del pagamento, dovrà emettere mensilmente una fattura elettronica, intestata a Scuola Normale Superiore, C.F. 80005050507, Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa (PI), relativamente alla fornitura effettivamente svolta e dovrà riportare:

- Codice Identificativo Gara :
CIG Lotto 1 - **8968651CED**
CIG Lotto 2 - **8968688B76**
- Scrittura anticipata, che sarà comunicata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto;
- Codice Univoco Ufficio: **YH82CH**.

Questa Amministrazione è soggetta al regime del cd. *split payment*, pertanto la fattura elettronica dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

La fatturazione deve essere sempre in Euro, utilizzando, per i prezzi espressi in valute diverse, il cambio bancario euro-rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di avvenuta regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (in base a quanto previsto all'art. 4) e previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC on-line ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

Il Contraente si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. I pagamenti saranno effettuati tramite l'Istituto Cassiere della Scuola Normale Superiore, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dal Contraente e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediatamente comunicazione all'Amministrazione, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Pisa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 3 oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore

Il Fornitore si obbliga a :

- 1) garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto, e ad impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- 2) applicare integralmente in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme contenute nel CCNL ed attuare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto CCNL.

A tal fine la Scuola effettuerà i controlli che riterrà più opportuni per verificarne l'osservanza. In caso di accertata violazione o comunque mancata o carente esecuzione delle prestazioni dovute contrattualmente si applica l'art 4 del presente Capitolato. L'impresa si obbliga inoltre ad adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone stesse secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 4 – Risoluzione, recesso e penali

L'aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni del presente capitolato e relativi allegati, dovrà altresì uniformarsi alla vigente normativa sulle materie oggetto dell'appalto. La Scuola richiederà opportune azioni correttive qualora i controlli effettuati forniscano risultati negativi. L'impresa dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire giustificazioni sull'accaduto.

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice la Scuola prevede l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, in ragione dell'1 per mille per ciascun giorno di ritardo, comunque fino a concorrenza di un importo pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Qualsiasi ritardo o altra inadempienza sarà comunque immediatamente e formalmente contestata al Fornitore al quale è concesso un termine di giorni 10 per contro-dedurre. Trascorso tale termine infruttuosamente od ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Scuola determinerà l'importo da recuperare a mezzo di presentazione di nota di credito, da detrarre dall'ammontare del corrispettivo dovuto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula contestazione degli addebiti allo stesso, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, su proposta del RUP il contratto sarà dichiarato risolto.

In conformità all'art. 1672 del codice civile, se il contratto si scioglie perché l'esecuzione della fornitura è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, la Scuola dovrà pagare la parte della fornitura già effettuata.

La Scuola, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, qualora il gas liquido, l'impiantistica associata, le bombole di gas tecnici e le condizioni di consegna o di assistenza tecnica pattuite non risultassero corrispondenti alle caratteristiche meglio indicate negli allegati tecnici allegati al presente capitolato.

Ferme restando le sopraelencate ipotesi di risoluzione del contratto, si prevedono, quasi ulteriori espresse cause di risoluzione, le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura.

Art. 6 - Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta, sull'importo a base di gara, superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**;
- prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti ed in adesione all'orientamento espresso dalla CGUE, sez V, nella sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, ovvero questa Amministrazione non intende limitare il ricorso al subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 8 - Privacy e obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR - General Data Protection Regulation) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti.

La Scuola tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03 (e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR - General Data Protection Regulation), con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 9 - Osservanza di norme

Nell'esecuzione dell'appalto il contraente affidatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente capitolato, oltre che di quanto previsto nel progetto-offerta. Per quanto non espressamente previsto nei predetti capitolati, si applicano:

- il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile in materia di contratti.

In conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, adottato con decreto direttoriale n. 58 del 04.02.2014 e pubblicato in pari data all'Albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, si applica, per quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo degli appaltatori della Scuola. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, il contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suindicato D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Art. 10 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'esecutore del contratto, comprese quelle riguardanti l'interpretazione del presente capitolato, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di controversia, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di Pisa.

Art. 11 Clausola Consip

Qualora, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, venissero attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito dalla l. n.135/2012).

IL RUP

Dott. Pasqualantonio Pingue

**Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*